Consorzio B.I.M.
VALLE DEL CHIESE

Allegato sub lettera A) alla deliberazione n 48 dd. 27.10.2026.
La Segretaria consortile Lara Fioroni

BANDO NUOVA IMPRESA
ANNO 2026

SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA

Bando per il sostegno dell'imprenditorialità per l'avvio di nuove attività commerciali e di nuovi servizi alla persona nei comuni del territorio del Consorzio BIM del Chiese.

1. FONTE NORMATIVA

1) Il Consorzio BIM Chiese, nell'ambito delle proprie finalità statutarie volte a promuovere il progresso economico e sociale del territorio, promuove la nuova imprenditorialità giovanile. Il bando intende sostenere la nascita e il primo avvio di nuove attività di piccoli negozi di vicinato e servizi alla persona nel territorio dei Comuni aderenti al BIM del Chiese, per contrastare lo spopolamento commerciale, incentivare l'occupazione giovanile e garantire la tenuta dei servizi essenziali per la comunità.

2) I contributi previsti dal presente bando sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e, in particolare, del regolamento applicabile agli aiuti "de minimis".

2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1) Il Consorzio BIM Chiese intende favorire la nascita e il primo avvio di nuove imprese che esercitino stabilmente attività commerciali di vicinato o servizi alla persona nei Comuni del territorio consortile, mediante la concessione di contributi economici a fondo perduto destinati a sostenere la fase iniziale dell'attività.

2) L'intervento è finalizzato a rafforzare il tessuto economico e sociale locale, contrastare la riduzione dell'offerta commerciale e dei servizi nei piccoli centri abitati, creare nuove opportunità occupazionali, con particolare attenzione per i giovani, e garantire alla popolazione la presenza di attività e servizi di prossimità. Il sostegno è inoltre volto a rendere maggiormente attrattivi e vitali i centri del territorio, favorendo l'insediamento di iniziative imprenditoriali nuove, stabili e coerenti con i bisogni delle comunità locali.

3) Il bando mira a favorire l'avvio di nuove attività economicamente sostenibili e durevoli, capaci di ampliare l'offerta commerciale e di servizi alla persona, migliorare la fruibilità dei servizi essenziali e contribuire allo sviluppo, alla vivibilità e all'attrattività dei Comuni aderenti al Consorzio BIM Chiese.

3. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- ***Nuova Impresa:*** imprese iscritte alla Camera di Commercio che avviano una nuova sede operativa sul territorio del Consorzio BIM Chiese a partire dal 01/01/2026. Non sono ammesse al contributo le nuove imprese che costituiscono la mera prosecuzione di un'attività già esistente, svolta negli ultimi 12 mesi da parenti o affini entro il 2° grado nella medesima sede.

- ***Micro e piccole imprese:*** le imprese che rientrano nella definizione e che possiedono i parametri dimensionali stabiliti nella direttiva UE n. 2003/361/CE, nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 recepita con il DM del 18 aprile 2015:
 i. microimpresa (azienda con massimo 9 dipendenti e ricavi massimi/attivo bilancio di € 2 milioni);

ii. piccola impresa (azienda con dipendenti tra 10 e 49 e ricavi massimi/attivo di bilancio di € 10 milioni).

- ***Impresa autonoma:*** l'impresa che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non è qualificabile come impresa associata né come impresa collegata ad altre imprese.

- ***Sede operativa:*** l'unità locale presso la quale il beneficiario esercita stabilmente l'attività economica oggetto del contributo. La sede operativa deve essere ubicata nel territorio individuato dal presente bando, essere conforme e adeguata all'attività esercitata, risultare regolarmente attivata mediante gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente ed essere iscritta nel Registro delle imprese.
 La sede operativa deve costituire un luogo effettivo e adeguato allo svolgimento dell'attività oggetto del contributo; non sono ammessi spazi di coworking o assimilabili, uffici di mera rappresentanza, sedi coincidenti esclusivamente con residenze personali o domicili professionali, né unità destinate al solo uso logistico prive di apertura al pubblico.
 Qualora la sede operativa non sia di proprietà, il beneficiario deve disporne in forza di un contratto di locazione, leasing, comodato o altro titolo idoneo, adeguatamente documentato e compatibile con l'attività esercitata. Sono ammessi anche i contratti di messa a disposizione di spazi stipulati da enti strumentali della Provincia o da associazioni di categoria per l'insediamento di imprese sul territorio provinciale, fermo restando il divieto di coworking.

4. BENEFICIARI

1) Possono beneficiare del contributo le imprese individuali e le società già costituite e iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora attive che presentano richiesta di contributo di cui al presente bando per una sede operativa di nuova costituzione avviata a far data dal 1.1.2026, presente sul territorio rientrante nell'ambito di competenza del Consorzio BIM Chiese.
2) Le imprese richiedenti devono rientrare nella definizione di "Nuova Impresa" di cui all'articolo 3, essere costituite in forma di micro o piccola impresa ed essere qualificabili come imprese autonome ai sensi della normativa europea vigente.
3) L'impresa può essere già attiva, purché abbia iniziato l'attività della "nuova sede operativa" a decorrere dal 1° gennaio 2026, oppure può risultare inattiva alla data di presentazione della domanda. In quest'ultimo caso l'attività oggetto del contributo deve essere avviata entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
4) Sono ammesse a contributo le imprese che esercitano dal 01.01.2026, o che si impegnano ad avviare l'esercizio entro il 31 dicembre 2026, a titolo di attività primaria riferita all'indirizzo della sede operativa oggetto del contributo ubicata nel territorio del BIM Chiese, una delle attività corrispondenti ai seguenti codici ATECO e relative sotto-articolazioni. Per le imprese inattive alla data della domanda, l'attività primaria, la sede operativa ed il relativo indirizzo devono risultare dal Registro delle imprese entro il medesimo termine.
5) Sono escluse le attività esercitate nell'ambito di imprese agricole:

- 47.1 – Commercio al dettaglio non specializzato;
- 47.2 – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi;
- 47.4 – Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione;
- 47.5 – Commercio al dettaglio di altre attrezzature per uso domestico;
- 47.6 – Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi;
- 47.7 – Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi autoveicoli e motocicli;
- 47.8 – Commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori;
- 56.1 – Attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile;
- 56.2 – Attività di servizi di catering per eventi, catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione;
- 56.3 – Attività di somministrazione di bevande;

- 74.20 – Attività fotografiche;
- 75.0 – Servizi veterinari;
- 77.21 – Noleggio e leasing operativo di attrezzature e articoli sportivi e ricreativi;
- 79.1 – Attività di agenzie di viaggio e tour operator;
- 79.9 – Altri servizi di prenotazione e attività connesse;
- 85.51 – Formazione sportiva e ricreativa (esclusi corsi effettuati fuori dal territorio del BIM Chiese);
- 85.53 – Attività di scuole guida;
- 93.13 – Attività dei centri di fitness;
- 93.2 – Attività di intrattenimento e divertimento;
- 96 – Attività di servizi alla persona.

6) La sede operativa oggetto del contributo deve essere attiva tra il 01.01.2026 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2026 e deve essere ubicata in uno dei seguenti Comuni: Sella Giudicarie (compresa la frazione di Breguzzo), Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone e Ledro (per la sola frazione di Tiarno di Sopra).

7) Dalla data di avvio dell'attività e a pena di revoca del contributo, il beneficiario deve garantire l'effettiva apertura al pubblico dell'esercizio per almeno 18 ore di apertura settimanale secondo una delle seguenti modalità:
 a) apertura per almeno 6 giorni alla settimana e per almeno 3 ore al giorno;
 b) apertura per almeno 5 giorni alla settimana, purché in almeno uno di essi l'attività sia aperta complessivamente per almeno 6 ore, distribuite tra mattina e pomeriggio e gli altri giorni assicurino un'apertura di almeno tre ore.

8) È ammessa la sospensione temporanea dell'attività per un massimo di 40 giorni naturali per ciascun anno solare; nel primo anno tale limite è riproporzionato in base ai mesi di effettivo esercizio. La sospensione deve essere comunicata tramite PEC al Consorzio BIM Chiese entro il giorno successivo al suo inizio, indicando le relative motivazioni.

5. REQUISITI

1) Ai fini della concessione del contributo il soggetto richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda i requisiti soggettivi e dimensionali previsti dall'articolo 4, salvo il requisito anagrafico, che è verificato con esclusivo riferimento alla data del 1° gennaio 2026. In particolare, il richiedente deve:
 a) essere già costituito e iscritto al Registro delle imprese;
 b) rientrare nella definizione di "Nuova Impresa" di cui all'articolo 3 (*alias* "nuova sede operativa") ed essere una micro o piccola impresa autonoma;
 c) non avere in corso procedure concorsuali;
 d) non essere considerato impresa in difficoltà secondo la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
 e) non aver beneficiato di aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea oppure averli integralmente restituiti o depositati in un conto bloccato, secondo quanto richiesto dalla pertinente decisione (clausola Deggendorf);
 f) essere in regola con i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune nel quale è ubicata o sarà ubicata la sede operativa;
 g) non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 h) disporre di un plafond "de minimis" sufficiente alla concessione del contributo;
 i) rispettare, ove applicabile, l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

 j) (**requisito di priorità, eventuale**): possedere il requisito previsto dall'art. 11 per accesso prioritario alla graduatoria: per impresa individuale requisito anagrafico alla data del 1° gennaio 2026 e per le società i requisiti relativi alla composizione del capitale sociale e dell'organo amministrativo.

2) L'effettivo avvio dell'attività, l'attivazione della sede operativa nel territorio del BIM Chiese, l'iscrizione dell'attività primaria ammessa presso tale sede e il rispetto degli obblighi di apertura devono essere maturati tra il 01 gennaio ed il 31 dicembre 2026 e sono verificati in sede di liquidazione. La regolarità contributiva deve sussistere al momento della liquidazione ed è accertata mediante DURC in corso di validità.

3) Sono in ogni caso esclusi dai benefici del presente bando ovvero oggetto di revoca del contributo, qualora concesso, gli esercizi commerciali, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e ogni altra attività economica che, alla data di presentazione della domanda, nel corso dell'istruttoria, in sede di liquidazione o nei 5 anni di obbligo di permanenza dell'attività decorrenti dalla data di liquidazione del contributo detengano, installino o consentano l'utilizzo di apparecchi da gioco con vincita in denaro ovvero svolgano attività riconducibili all'offerta di giochi d'azzardo.

6. REGIME DI AIUTO

1) I contributi previsti dal presente bando sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del **Regolamento (UE) n. 2023/2831** della Commissione del 13 dicembre 2023, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea vigente.

2) L'importo complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica non può eccedere il massimale di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla data di concessione dell'aiuto, tenuto conto di tutti gli aiuti ricevuti a titolo di "de minimis".

3) Il contributo **è cumulabile** con gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 relativo agli aiuti "de minimis" concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla relativa disciplina.

4) Resta ferma la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali, crediti d'imposta, sgravi contributivi e di ogni altro beneficio che non costituisca aiuto di Stato ai sensi della normativa europea vigente.

5) I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione e sono da intendersi quale "contributo in conto capitale".

7. CONTRIBUTO

1) **Premio di Primo Avvio (Contributo Base):** A ciascuna nuova attività ammessa viene riconosciuto un contributo a fondo perduto d'importo fisso pari a **Euro 5.000,00**.- (cinquemila /00).

2) **Maggiorazione del 50% (Euro 2.500,00 aggiuntivi - Totale Euro 7.500,00):**
Il contributo base è maggiorato del 50% per le imprese che insediano la propria sede operativa in località montane che soddisfino **tutti** i seguenti **requisiti cumulativi**:
 - Centro o frazione abitata con una popolazione minima di 100 e massima di 250 abitanti;
 - Situata ad un'altitudine di **almeno 500 metri s.l.m**.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) La domanda, redatta sull'apposito modulo fac-simile, deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese, con sede in Via Oreste Baratieri n. 11, 38083 Borgo Chiese (TN), ed essere assoggettata all'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

2) Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella descritta in questo articolo.

3) Il termine per la presentazione delle domande è:

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2026 ore 12.00

4) La domanda potrà essere:

a) spedita mediante P.E.C esclusivamente all'indirizzo bimdelchiesecondino@legalmail.it inoltrata da un indirizzo PEC. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con allegata copia di documento di identità in corso di validità. Laddove il documento venisse sottoscritto con firma digitale, il documento di identità non deve essere allegato ma la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo PEC intestato al soggetto richiedente. Qualora si faccia inoltro plurimo della domanda e del materiale ad essa allegato, fa fede la data e l'ora di ricezione della domanda;
b) consegnata a mano all'ufficio protocollo, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

5) Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo alla PEC del Consorzio BIM Chiese o la data ed ora del timbro di ricevuta del protocollo apposta dall'incaricato.
6) Non è ammissibile una domanda presentata in modo difforme da quanto previsto dal comma 4.
7) È fatto divieto allegare documentazione in formato compresso (per esempio formato *.zip, *.rar, ed altri), pena irricevibilità della domanda.
8) È fatto divieto allegare documentazione in formato compresso (per esempio formato *.zip, *.rar, ed altri), pena irricevibilità della domanda.
9) Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.
10) Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.

9. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1) La domanda di contributo, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve contenere i dati identificativi dell'impresa e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 a) la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero REA, l'indirizzo PEC e i dati del titolare o del legale rappresentante;
 b) la data di costituzione e di iscrizione al Registro delle imprese, nonché lo stato attivo o inattivo dell'impresa alla data di presentazione della domanda;
 c) il possesso dei requisiti per la qualificazione come micro o piccola impresa autonoma;
 d) il possesso del requisito anagrafico alla data del 1° gennaio 2026 e, per le società, la composizione del capitale sociale e dell'organo amministrativo;
 e) la disponibilità di un plafond residuo sufficiente ai fini della concessione dell'aiuto in regime "de minimis";
 f) l'attività che l'impresa esercita o intende avviare, il relativo codice ATECO, l'indirizzo della sede operativa oggetto del contributo, il Comune di ubicazione e la data di avvio effettiva o prevista;
 g) il titolo di disponibilità della sede operativa oppure, per le imprese inattive, l'impegno ad acquisirne la disponibilità entro il 31 dicembre 2026;
 h) l'impegno, qualora l'impresa sia inattiva, ad avviare entro il 31 dicembre 2026 l'attività oggetto del contributo presso la sede operativa indicata, a iscriverla come attività primaria riferita a tale sede e a rispettare gli obblighi di apertura previsti dall'articolo 4;
 i) il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 5, compreso, ove applicabile, l'adempimento dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali;
 j) l'assenza, ove previsto dalla normativa vigente, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia e l'impegno a produrre la documentazione necessaria alle relative verifiche;

k) l'elezione dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda quale domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative al procedimento;

2) La domanda deve inoltre contenere una relazione descrittiva dell'iniziativa imprenditoriale, con indicazione dell'attività svolta o da avviare, dei prodotti o servizi offerti, della sede operativa, della data prevista di avvio nel caso di impresa inattiva, dei giorni e degli orari di apertura programmati e degli elementi eventualmente rilevanti ai fini della maggiorazione prevista dall'articolo 7. Il contenuto di tale relazione sarà poi considerato vincolante, ed il suo integrale rispetto, da rendicontare con separata relazione munita di appositi elementi di prova documentali, sarà considerata condizione di legittimità per la liquidazione del contributo assegnato.

3) Il responsabile di procedimento potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, anche diversa da quella espressamente menzionata dal presente bando, fissando un termine per la presentazione della stessa.

10. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 a) copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la domanda sia trasmessa via PEC e non sia sottoscritta digitalmente;
 b) visura camerale aggiornata, dalla quale risultino l'iscrizione al Registro delle imprese, la data di costituzione, lo stato attivo o inattivo dell'impresa e, se già disponibili, l'attività primaria e la sede operativa;
 c) documentazione idonea ad attestare la disponibilità della sede operativa, qualora già acquisita; se l'impresa è inattiva e tale disponibilità non è ancora perfezionata, dichiarazione di impegno ad acquisirla e perfezionarne l'acquisto entro il 31 dicembre 2026;
 d) per le società, documentazione aggiornata dalla quale risultino la composizione del capitale sociale e dell'organo amministrativo, qualora tali dati non siano già disponibili nei pubblici registri;
 e) eventuale documentazione utile a comprovare i requisiti per la maggiorazione prevista dall'articolo 7. Ai fini della verifica dell'ammissibilità della maggiorazione, il Consorzio BIM Chiese può richiedere al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa oggetto del contributo l'espressione di un apposito parere;
 f) il DURC in corso di validità sarà acquisito d'ufficio nella fase di rendicontazione e liquidazione o, ove necessario, richiesto al beneficiario.

2) Si precisa che la visura camerale aggiornata deve essere allegata alla domanda di contributo ai fini della verifica dei requisiti iniziali e nuovamente alla domanda di liquidazione ai fini della verifica dell'effettivo avvio dell'attività, della sede operativa e dell'attività primaria. Il RUP può acquisire d'ufficio la documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni e richiedere la regolarizzazione o l'integrazione della domanda e dei relativi allegati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

11. GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E CRITERI

1) Le domande sono ammesse a contributo dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza del bando medesimo.

2) I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria determinata.

3) A parità condizioni di priorità uso cronologico la graduatoria sarà redatta nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle domande.

4) Ha **diritto di priorità** all'accesso al contributo di cui al presente bando il richiedente che non abbia presentato alcuna domanda per il medesimo bando negli ultimi 5 anni.

5) Ha inoltre **diritto di priorità** all'accesso al contributo di cui al presente bando:

- le imprese individuali il cui titolare alla data del 1° gennaio 2026, non abbia più di 35 anni compiuti;

- le società in cui, alla data del 1° gennaio 2026, la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia costituito da persone che non abbiano più di 35 anni di età compiuti. Il requisito anagrafico è verificato esclusivamente alla data del 1° gennaio 2026; la prevalenza dei giovani nel capitale sociale e nell'organo amministrativo deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

6) Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di disporre l'integrazione dello stanziamento a bilancio entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7) Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio BIM del Chiese fino all'avvenuta approvazione della graduatoria.

8) **In caso di incapienza di fondi**, sarà data priorità ad una domanda per ogni comune, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

12. MODIFICHE SOGGETTIVE

1) Qualora, **prima del provvedimento di concessione**, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario darne tempestiva comunicazione per iscritto al RUP e presentare la documentazione eventualmente richiesta dal RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta pena inammissibilità della domanda.

2) Qualora, **dopo il provvedimento di concessione**, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario darne tempestiva comunicazione per iscritto al RUP e presentare la documentazione eventualmente richiesta dal RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

3) Nel caso di cui al comma 3, il soggetto subentrante deve presentare la dichiarazione di assunzione degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione del contributo già posti a carico del beneficiario originario, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta del RUP pena la revoca del contributo concesso.

13. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

1) Il beneficiario è tenuto a mantenere in attività l'esercizio per almeno 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del contributo. La cessazione dell'attività, compresa quella con interruzione del servizio conseguente all'apertura di procedure concorsuali, o il trasferimento della sede al di fuori dei Comuni del BIM Chiese prima della scadenza del predetto termine comportano la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

2) Non costituiscono violazione dell'obbligo di mantenimento la cessione o il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione, la scissione e la successione a causa di morte, purché il soggetto subentrante assuma gli obblighi e i vincoli connessi al contributo e presenti la documentazione prevista dall'articolo 12.

3) Il beneficiario del contributo assume l'obbligo di esporre nei pressi dell'ingresso, ad altezza uomo, ben visibile all'utenza, una targhetta o adesivo contenente il logo del Consorzio BIM Chiese e la dicitura "*Nuova attività imprenditoriale avviata con il contributo del Consorzio BIM Chiese nell'ambito del Bando Nuova Impresa 2026*" che renda nota la concessione del finanziamento del Consorzio BIM Chiese per la riqualificazione dell'esercizio. La targhetta o l'adesivo è fornito dal Consorzio BIM Chiese. Con obbligo di esposizione di 5 anni.

14. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1) Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, su richiesta del beneficiario, previa verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità e dell'effettivo avvio dell'attività presso la sede operativa oggetto del contributo. L'attività, la sede operativa e l'attività primaria ammessa riferita a tale sede

devono risultare attive e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

2) La domanda di liquidazione, corredata dalla rendicontazione e dalla documentazione prevista dal presente articolo, deve essere presentata **entro il termine perentorio del 30 giugno 2027**.

3) La domanda di liquidazione deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'attività oggetto del contributo è stata **avviata entro il 31 dicembre 2026** ed è effettivamente esercitata presso la sede operativa indicata, che presso tale sede risulta iscritta come attività primaria una delle attività ammesse dall'articolo 4, che permangono i requisiti soggettivi e dimensionali previsti dagli articoli 4 e 5, fatta salva la verifica del requisito anagrafico alla data del 1° gennaio 2026, e che sono rispettati gli obblighi di apertura al pubblico previsti dal bando.

4) Alla domanda di liquidazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 a) visura camerale aggiornata, dalla quale risultino l'iscrizione al Registro delle imprese, la data di inizio dell'attività entro il 31 dicembre 2026, lo stato attivo dell'impresa, l'ubicazione della sede operativa oggetto del contributo e l'attività primaria ammessa esercitata presso tale sede;
 b) documentazione attestante il titolo definitivo di disponibilità della sede operativa, qualora non già prodotta o nel frattempo modificata;
 c) per le società, documentazione aggiornata dalla quale risultino la composizione del capitale sociale e dell'organo amministrativo, qualora tali dati non risultino dalla visura camerale o da altri pubblici registri;
 d) documentazione attestante gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio;
 e) documentazione comprovante i requisiti per la maggiorazione prevista dall'articolo 7, qualora richiesta;
 f) DURC in corso di validità, ove non acquisito d'ufficio;
 g) fotografia a colori della targhetta prevista dall'articolo 13, collocata presso l'ingresso della sede operativa e visibile all'utenza;
 h) rendicontazione dettagliata dell'avvenuta realizzazione di quanto riportato nella relazione presentata per la richiesta del contributo, munita di appositi elementi di prova documentali;
 i) copia del documento d'identità del sottoscrittore, in caso di domanda trasmessa via PEC e non sottoscritta digitalmente.

5) Il RUP verifica la completezza della documentazione e la sussistenza, alla data della domanda di liquidazione, dei requisiti previsti dal bando che devono permanere fino a tale momento, fermo restando che il requisito anagrafico è verificato esclusivamente con riferimento alla data del 1° gennaio 2026. Il RUP può richiedere al beneficiario ogni ulteriore documento, chiarimento o informazione ritenuti necessari ai fini delle verifiche, assegnando un termine per la relativa presentazione. In caso di esito positivo, il contributo è liquidato nell'importo concesso; in caso contrario, si applicano le disposizioni in materia di inammissibilità o revoca.

15. CONTROLLI

1) Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato anche a campione dall'ente istruttore.

2) In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, il RUP ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

3) Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui al presente bando entro il termine fissato nella comunicazione di contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili è disposto il provvedimento di revoca.

16. REVOCA

1) Il mancato rispetto dell'obbligo quinquennale di mantenimento dell'attività e della sede operativa previsto dall'articolo 13 comporta:

- la revoca totale del contributo, qualora l'inadempimento si verifichi prima della scadenza del terzo anno dalla data di liquidazione;
- la revoca proporzionale al periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, qualora l'inadempimento si verifichi dopo la scadenza del terzo anno.

2) Qualora l'attività cessi prima della liquidazione del contributo o non sia avviata entro il termine del 31 dicembre 2026, il contributo concesso è revocato. In caso di decesso del titolare o di altra modificazione soggettiva, resta salva la possibilità di subentro alle condizioni previste dagli articoli 12 e 13.

3) L'apertura di una procedura concorsuale che determini la cessazione dell'attività o l'interruzione del servizio comporta la revoca del contributo secondo i criteri previsti dal presente articolo.

4) La presentazione di dichiarazioni o documentazione non veritiere comporta, ferma restando ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge, l'inammissibilità della domanda se il contributo non è ancora stato concesso oppure la revoca totale o parziale del contributo, secondo la rilevanza della violazione, se già concesso. Seguirà l'assolvimento da parte del RUP degli obblighi di segnalazione alle autorità competenti.

5) La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, calcolati dalla data di effettuazione del pagamento alla data di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

17. PROCEDIMENTO

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il domicilio digitale del Consorzio BIM Chiese è il seguente: bimdelchiesecondino@legalmail.it

L'unità organizzativa competente è l'Area Amministrazione Generale.

Il Responsabile del Procedimento, di seguito "RUP", è individuato con atto formale di nomina da parte del Segretario consortile. In caso di assenza di nomina, coincide con il Segretario consortile. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

L'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti, secondo la normativa vigente, non direttamente accessibili con modalità telematica è l'Ufficio Protocollo.

Avverso il provvedimento amministrativo sono esperibili, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, i seguenti rimedi:

a) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**.** A seguito della ricezione della domanda, il RUP comunica l'avvio del procedimento indicando il numero di protocollo, la data di presentazione dell'istanza, l'unità organizzativa competente, il responsabile del procedimento, il termine di conclusione e i rimedi esperibili in caso di inerzia, secondo la normativa vigente.

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Qualora siano riscontrate carenze relative a elementi formali della domanda o degli allegati, il RUP assegna al richiedente un termine non superiore a 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicando gli elementi mancanti o da chiarire. L'inutile decorso del termine comporta l'inammissibilità della domanda. Non sono sanabili le carenze che non consentono di individuare il soggetto richiedente o il contenuto essenziale dell'istanza.

CONCLUSIONE ISTRUTTORIA NEGATIVA – PREAVVISO DI RIGETTO**.** Prima dell'adozione di un provvedimento negativo, il RUP comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, garantendo il contraddittorio scritto nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Il richiedente può presentare osservazioni e documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere secondo quanto previsto

dalla normativa applicabile. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data motivazione nel provvedimento finale.

CONCLUSIONE ISTRUTTORIA POSITIVA – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**.** All'esito dell'istruttoria, il RUP predispone la graduatoria secondo i criteri stabiliti dal presente bando e il Segretario consortile adotta il provvedimento di concessione, nel quale sono indicati il beneficiario, l'importo concesso, il codice CUP e il codice COR-RNA. Il provvedimento è adottato entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili sono oggetto di provvedimento di non accoglimento ai sensi della legge provinciale n. 23/1992. Nel provvedimento è inoltre attestata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo al personale coinvolto nel procedimento.
La graduatoria delle domande ammesse sarà pubblicata al seguente link
https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi- sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione.

FASE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. Il contributo è liquidato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione completa, previa verifica della documentazione e dei requisiti indicati all'articolo 14. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni fino al ricevimento della documentazione richiesta.

VERIFICHE. Il RUP procede, anche successivamente all'erogazione del contributo e su un campione definito secondo la disciplina vigente, alla verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di domanda o di liquidazione.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI**.** Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda o di liquidazione è effettuato su un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate, individuato mediante estrazione a sorte, ferma restando la possibilità di disporre verifiche ulteriori in presenza di elementi di dubbio.

CONTROLLI PRESSO LA SEDE OPERATIVA**.** Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti presso la sede operativa, anche mediante personale o soggetti incaricati, al fine di verificare l'effettivo esercizio dell'attività, il rispetto degli orari di apertura, la permanenza dei requisiti e l'adempimento degli obblighi previsti dal presente bando.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 e 14 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole il soggetto richiedente/la persona che accede al bando delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via Oreste Baratieri n.11, 38083 Borgo Chiese tel. 0465/621048, e-mail: info@bimchiese.tn.it
PEC: bimdelchiesecondino@legalmail.it
Designato al trattamento: RUP incaricato per il procedimento o, in caso di mancata individuazione, responsabile dell'area amministrativa – affari generali.
Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento, servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati personali saranno trattati per valutare l'ammissibilità al bando. I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità qui indicate in esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. La base giuridica che sorregge il trattamento dei dati personali è costituita dal presente bando.
Conferimento dei dati personali: è obbligatorio. In ogni caso il rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla procedura.

Fonte dei dati personali: provengono dallo stesso interessato ovvero da fonti accessibili al pubblico (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, INPS, ecc).
Categoria dati personali: i dati trattati sono dati comuni (ad es. nome, cognome, indirizzo, residenza, codice fiscale) e dati particolari/giudiziari strettamente funzionali alla partecipazione al bando.
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati informatico/elettronici con modalità atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra da parte del personale dipendente individuato o appositamente autorizzato. In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.
Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. È escluso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.
Destinatari di dati personali: i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche legittimate al trattamento. I dati saranno comunicati ad eventuali richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi qualora sussistenti le condizioni previste dalla legge.
Pubblicazione: E' prevista la diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla legge (art. 26 d.lgs. 33/2013 e l.r. 10/2014).
Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni decorrenti dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE, in particolare:
- chiedere accesso ai dati personali, ottenerne copia (art. 15)
- chiedere la rettifica o l'integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti (art. 16)
- chiedere la cancellazione (art. 17) o la limitazione (art. 18) qualora sussistenti i presupposti
- diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico (art. 20)
- opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria situazione personale (art. 21)

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

19. DIVIETO DELLE C.D. "REVOLVING DOORS" – ART.53, C.16-TER, D.LGS. 165/2001

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs.165/2001 non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.